



INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

**CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO  
BENI E SERVIZI  
IAS S.P.A.**

***Edizione LUGLIO 2020***

**INDICE**

- 1 AMBITO D'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
- 2 DEFINIZIONI
- 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
- 4 REQUISITI DEL FORNITORE
- 5 QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI E/O SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO
- 6 ACCETTAZIONE E DENUNZIA DI VIZI E DIFETTI
- 7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO
- 8 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
- 9 TERMINI DI CONSEGNA
- 10 PENALI
- 11 INVARIABILITÀ PREZZI
- 12 FORZA MAGGIORE
- 13 ISPEZIONI CONTROLLI QUALITÀ - AUDITS
- 14 GARANZIE
- 15 RESPONSABILITÀ
- 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- 17 DIVIETO DI CEDIBILITÀ DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
- 18 BREVETTI, MARCHI E LICENZE
- 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- 20 RECESSO DAL CONTRATTO
- 21 SUBFORNITURA
- 22 IMPOSTE E TASSE
- 23 RISPETTO DELLA NORMATIVA ASSICURATIVA, CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI
- 24 DOCUMENTI RISERVATI E RISERVATEZZA
- 25 PRESTAZIONE DI MANODOPERA PRESSO AREE DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DI  
IAS - NORME SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI, RESPONSABILITÀ CIVILE DEL  
CONTRATTO
- 26 VARIAZIONI CONTRATTUALI
- 27 CODICE ETICO DI IAS E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- 28 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 29 PRIVACY

**ART. 1.  
AMBITO D'APPLICAZIONE DELLE  
CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO**

Le forniture di beni e servizi non strumentali sono disciplinate dalle disposizioni che seguono e dalle ulteriori disposizioni applicabili, mentre gli affidamenti strumentali, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono, ove applicabili, e dalle ulteriori disposizioni in tema di appalti pubblici

Le condizioni generali, unitamente agli altri documenti contrattuali (capitolato tecnico, elenco prezzi, ordine, etc) (**condizioni speciali**), costituiscono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale tra il committente ed il fornitore.

In caso di discordanza, le previsioni contenute nelle Condizioni Speciali prevarranno su quelle delle presenti Condizioni Generali

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione e accettato integralmente ed incondizionatamente i contenuti delle presenti Condizioni Generali.

L'accettazione del Contratto implica l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme e/o allegati al Contratto stesso oltrech  la deroga a tutte le condizioni di vendita applicate dal Fornitore

**ART. 2.  
DEFINIZIONI**

I termini che seguono utilizzati nelle presenti condizioni generali hanno il significato di seguito attribuito:

a) **COMMITTENTE**: la Societ  IAS S.p.A. in nome e per conto della quale l'appalto   affidato;

b) **FORNITORE**: indica l'impresa incaricata della fornitura di beni e servizi oggetto del contratto.

c) **CAPITOLATO TECNICO**: descrizione dei beni oggetto del Contratto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo e la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualit  e di accettazione inerenti il Contratto;

d) **ELENCO PREZZI**: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini:

- della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura;
- della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrattuali dell'oggetto della fornitura, che si rendano necessarie;
- della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si

estingua prima dell'ultimazione della fornitura;

e) **PERSONALE INCARICATO**: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente di svolgere le attivit  connesse all'esecuzione del Contratto, nonch  di svolgere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la conformit  delle forniture/servizi alle prescrizioni contrattuali;

f) **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli affidamenti non strumentali come in via non esaustiva:

- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualit  e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi secondo i budget aziendali;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- rileva e corregge eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi aziendali programmati;
- fornisce ad IAS i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivit  di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

**ART. 3.  
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto si intender  concluso nella stessa data in cui il Committente ed il Fornitore sottoscriveranno, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti, lo schema di contratto come approntato da IAS

Il Contratto si intender  parimenti concluso, nel caso avvenga secondo lo schema dello scambio di lettera commerciale sulla base degli usi locali, nel momento in cui il Committente ricever  l'accettazione scritta dell'**ORDINE E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**, debitamente siglati in ogni pagina da far pervenire a mezzo PEC, o a mano, alla Committente entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento dell'**ORDINE**. Il medesimo contratto dovr  essere poi consegnato a IAS in originale nei 15 gg successivi presso la sede legale della societ . Il mancato rispetto da parte del Fornitore delle scadenze prima indicate equivale a mancata accettazione dell'Ordine ed IAS conseguentemente si riterr  sciolta

da qualsiasi impegno connesso con la bozza di Ordine proposto.

L'accettazione, redatta su carta intestata del Fornitore, dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale del Fornitore o da Procuratore da questi autorizzato.

Le modalità per la presentazione dell'accettazione del Contratto, nonché le clausole vessatorie per le quali il Fornitore dichiara specifica approvazione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., saranno indicate, nonché espressamente sottoscritte, nel Contratto.

Sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione se previste, relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, ai documenti, ai disegni di progetto e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### ART. 4 REQUISITI DEL FORNITORE

Il Fornitore dichiara che tutte le attività previste nel Contratto saranno eseguite con propria organizzazione e con tutti i mezzi necessari.

Il Fornitore, per tutta la durata del Contratto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e relativi alla moralità professionale:

a) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta né sottoposto ad altra procedura concorsuale;

b) non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/56 né per l'applicazione di una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge n. 575/65;

c) nei confronti del titolare ovvero del socio ovvero dell'amministratore ovvero del direttore tecnico (se previsto per legge) del Fornitore non deve essere stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., né essere pendente alcun procedimento, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale né comunque essere stata emessa sentenza passata in giudicato o essere pendente alcun procedimento per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;

d) nei confronti del titolare ovvero del socio ovvero dell'amministratore ovvero del direttore tecnico (se previsto per legge) del Fornitore non deve essere stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di

condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., né essere pendente alcun procedimento, per gravi reati previsti dalla normativa sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento;

e) il titolare ovvero il socio ovvero l'amministratore del Fornitore non devono essere stati interessati da violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall'articolo 17 della legge n. 55/90;

f) il Fornitore non deve aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

g) il Fornitore non deve aver operato con grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni già affidate da IAS o dai suoi Soci, né aver commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;

h) il Fornitore non deve aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito;

i) il Fornitore non deve aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito;

j) il Fornitore deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, obbligandosi a presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

k) nei confronti del Fornitore non deve essere stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01 né altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

l) Il Fornitore ove previsto nel CSA deve dichiarare di avere stipulato idonea polizza assicurativa (dichiarando importo e caratteristiche) con primaria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile che si impegna a consegnare ad I.A.S. su richiesta di quest'ultima. I.A.S. si riserva di non accettare la polizza sottoscritta ove la medesima non sia congruente con la qualità e relativa quantità del servizio/fornitura e di chiederne la sua integrazione.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento, l'effettivo possesso di tali requisiti.

Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto".

#### ART. 5 QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI E/O SERVIZI

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

I beni e/o servizi oggetto del contratto dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali, esenti da vizi e/o difetti anche occulti.

Il committente è tenuto ad accettare unicamente i quantitativi di beni ordinati non assumendo responsabilità per i beni forniti in eccedenza anche nel caso in cui tali beni fossero stati introdotti nei suoi magazzini; resta a carico del fornitore qualsiasi evento riguardante i beni in eccedenza.

#### ART. 6.

##### ACCETTAZIONE E DENUNCIA DI VIZI E DIFETTI

Il semplice ricevimento dei beni da parte del Committente o il loro pagamento non equivale ad accettazione o gradimento degli stessi.

Il reclamo per vizi e/o difetti potrà essere fatto dal committente in qualunque tempo a seguito della ricezione dei beni purché entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.

Il Committente non è tenuto per la denuncia dei vizi e difetti al Fornitore all'osservanza dei termini di decadenza di cui agli articoli 1495 (primo e terzo comma) e 1667 (secondo e terzo comma) del c.c.

Qualora l'Ordine preveda la consegna in più lotti, la mancata denuncia di vizi o difetti (in particolare di qualità e funzionamento) di merce oggetto di lotti già consegnati ed accettati dal Committente, non implica accettazione dell'intera Fornitura

#### ART. 7.

##### TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' E DEL RISCHIO

Il trasferimento della proprietà ha luogo alla consegna della Fornitura nel luogo indicato nell'Ordine.

Le spese di trasporto sono a carico del Fornitore, salvo diversa previsione nel contratto.

Il trasferimento dei rischi in capo al Committente ha luogo all'atto di accettazione da parte del Committente dei beni e/o servizi.

#### ART. 8

##### COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le notifiche e le altre comunicazioni richieste dal Contratto saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo lettera raccomandata, telegramma, PEC, agli indirizzi previsti nel Contratto.

Tali notifiche e/o comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento da parte del destinatario.

Ciascuna PARTE potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra PARTE. Non saranno opponibili al Committente le variazioni ai predetti dati non

comunicate per lettera raccomandata a r. o PEC.

Tutta la corrispondenza e la documentazione commerciale, amministrativa e tecnica, dovrà essere redatta in lingua italiana, e riportare sempre i riferimenti dell'ORDINE, numero, posizione e quantità del materiale, destinatario etc. La corrispondenza commerciale e tecnica dovrà essere indirizzata all'unità emittente l'ORDINE. La corrispondenza amministrativa dovrà essere indirizzata all'unità amministrativa

#### ART. 9.

##### TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati nel contratto o nell'ordine sono essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore, anche se da questi non accettati espressamente.

Salvo quando diversamente stabilito nel contratto, la consegna dei Materiali / Prodotti e le Prestazioni di servizi dovranno essere eseguite presso la sede operativa del Committente o in quell'altro luogo espressamente indicato nel contratto. Dell'avvenuta consegna della Fornitura farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto.

#### ART. 10.

##### PENALI

Se espressamente previsto nel Contratto, qualora il Fornitore non consegnasse i Beni o Servizi, o parte degli stessi, secondo le modalità ed entro i termini del Contratto, il Committente, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, applicherà al Fornitore le penali nella misura e secondo i criteri indicati nell'omonimo Articolo del Contratto.

Ove la penalità per ritardata fornitura del bene/servizio non fosse stata fissata nel Contratto essa viene determinata pari a 0,1 centesimi di euro dell'ammontare complessivo del contratto per ogni giorno di ritardo.

Ove il ritardo nella esecuzione della prestazione di fornitura/servizio superasse di un quarto la durata contrattuale prevista e comunque eccedesse i novanta giorni solari sarà facoltà del Committente risolvere il Contratto, e far terminare la fornitura dei Beni a Terzi. In alternativa, il Committente potrà, in via transattiva, concordare con il Fornitore un'adeguata riduzione del corrispettivo del Contratto che tenga conto degli eventuali danni diretti subiti dal Committente per la ritardata consegna.

Lo spostamento dei termini di consegna contrattuali potrà avvenire, senza l'applicazione di penali, solo nei seguenti casi:

- a) cause di forza maggiore se tempestivamente segnalate al Committente e nei limiti di quanto stabilito nell'Art. "Forza Maggiore";
- b) periodi di dilazione concessi al Fornitore per

iscritto dal Committente per cause/esigenze imputabili al Committente stesso.

Il Committente si riserva di trattenere dalle fatture del Fornitore l'importo relativo alle penali stabilite nel Contratto.

Ove l'ammontare totale di tutte le penali applicate dovessero superare il 10% del valore del Contratto stesso, è facoltà di IAS procedere al recesso dal contratto per responsabilità esclusiva del Fornitore.

**ART. 11.**  
**INVARIABILITÀ PREZZI**

Salvo diversa espressa indicazione, i prezzi previsti nel Contratto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili; ciò per espressa volontà delle parti in deroga al disposto degli artt. 1467 e 1664 c.c. anche ove si verificassero variazioni dei costi

**Art 12**  
**FORZA MAGGIORE**

Le PARTI non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore.

Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le PARTI stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto.

L'evento di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle Parti, ma non la validità del Contratto.

Tutti i danni subiti dal Fornitore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Fornitore, che non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte del Committente. Analogamente il Committente non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte del Fornitore per i danni dello stesso Committente, subiti in conseguenza di eventi di forza maggiore.

Non sono considerati cause di forza maggiore i ritardi dovuti a:

- a) fermate imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte del Fornitore;
- b) ritardi da parte del Fornitore nell'approvvigionamento di Beni;
- c) ritardi di consegna dei subcontrattisti;
- d) scarti di materia per difetti di lavorazione da parte del Fornitore o dei subcontrattisti;
- e) scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti del Fornitore inclusa la microconflittualità, gli stati d'agitazione, nonché la partecipazione da parte dei dipendenti del Fornitore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali

e di categoria.

Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività e comunque entro il terzo giorno dal verificarsi dell'evento, dalla Parte colpita all'altra Parte.

Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla prevedibile durata.

Per i ritardi provocati da eventi di forza maggiore, il Fornitore avrà diritto ad una dilazione dei termini di tempo proporzionale agli effetti che tali ritardi hanno provocato sull'andamento della fornitura.

La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le Parti.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto senza che nulla sia dovuto, a nessun titolo o ragione, al Fornitore.

Il Committente si riserverà il diritto di reclamare la restituzione delle somme già pagate al Fornitore che eccedessero quanto dovuto.

In ogni caso il Fornitore sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi indotti al Committente dall'evento/i di forza maggiore

**ART. 13**  
**ISPEZIONI CONTROLLI QUALITÀ- AUDITS**

Il Fornitore porrà in essere tutte le misure, in particolare quelle in materia di controllo di qualità, necessarie ad assicurare che la Fornitura sia conforme al Contratto ed alla normativa vigente

Con un preavviso di 3 (tre) giorni di calendario al Fornitore, il Committente o un proprio incaricato avranno diritto di effettuare controlli di qualità e/o audits presso i luoghi di produzione del Fornitore prima o durante l'esecuzione del Contratto. I suddetti controlli e/o audits condotti dal Committente non diminuiscono in alcun modo la responsabilità contrattuale del Fornitore, per esempio in merito all'entità dei propri controlli di qualità, né inoltre precludono il diritto del Committente di rifiutare in tutto o in parte la Fornitura alla consegna.

Il Fornitore fornirà al Committente l'assistenza necessaria per realizzare i suddetti controlli ed audits.

**ART. 14**  
**GARANZIE**

**Garanzie tecniche**

Il Fornitore dovrà garantire che quanto fornito in esecuzione del contratto sarà rispondente alle caratteristiche, norme e specifiche previste nel contratto stesso;

Il Fornitore garantisce, per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data d'accettazione della Fornitura da parte

dell'Acquirente, che la Fornitura è priva di difetti, vizi, contaminazioni usura di qualsiasi natura

Ove la Fornitura si riveli difettosa, il Committente potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere al Fornitore la riparazione o la sostituzione della Fornitura

Se il Fornitore non procede alla riparazione o alla sostituzione entro 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla richiesta del Committente, il Committente potrà prendere le misure adeguate per porre rimedio alla situazione egli stesso o tramite un terzo.

In ogni caso, il Fornitore si farà carico di ogni spesa relativa alla riparazione o sostituzione della Fornitura, comprese le spese di viaggio, reso fabbrica pezzi e manodopera, senza pregiudizio degli altri diritti o rimedi del Committente. Il Fornitore sarà responsabile altresì delle maggiori spese che dovesse sostenere il Committente per assicurare la prosecuzione dei processi produttivi pregiudicati dalla difettosa fornitura.

Qualsiasi sostituzione o riparazione della Fornitura in garanzia dà luogo ad una nuova garanzia per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data d'accettazione scritta da parte del Committente della Fornitura sostituita o riparata

#### Garanzie assicurative e bancarie

Il Fornitore, su richiesta del Committente, è obbligato a rilasciare a favore del Committente, nella misura ed entro il termine precisato nel Contratto, una garanzia "a prima richiesta" rilasciata da Istituto Bancario o, se espressamente autorizzato dal Committente, da primaria Compagnia d'Assicurazione di gradimento dello stesso. La garanzia è costituita a copertura degli eventuali inadempimenti contrattuali.

Nel caso in cui la consegna al Committente dei Beni o Servizi venisse prorogata per cause non imputabili al Fornitore, la garanzia dovrà essere estesa di pari periodo a cura del Fornitore stesso, ma a spese del Committente.

Viceversa le spese suddette saranno a carico del Fornitore qualora la consegna dei Beni o Servizi venisse prorogata per cause imputabili al Fornitore stesso.

Il Fornitore si impegna a stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, professionale a copertura degli incidenti o danni che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 15. RESPONSABILITÀ**

Ogni Parte è responsabile di tutti i danni che essa, il suo personale, i suoi rappresentanti e i suoi eventuali Subappaltatori potrebbero cagionare all'altra Parte o a terzi nello svolgimento dei Lavori e/o Servizi e/o nell'esecuzione del Contratto. Ciascuna delle Parti

terrà indenne l'altra ed i suoi assicuratori da qualsiasi danno, spesa, responsabilità che quest'altra Parte potrebbe sopportare a tale titolo.

#### **ART. 16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo economico fissato sarà così corrisposto:

a) ove nulla sia previsto in merito nell'ordine, il pagamento del servizio/fornitura avverrà a saldo non appena dichiarato il termine, con buona esecuzione, della fornitura/servizio

b) acconti del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura al maturare di acconto minimo come previsto da contratto a mezzo di bonifico bancario o di altra modalità accettata da IAS che dovrà essere in ogni caso completamente tracciabile;

c) saldo del corrispettivo economico maturato al termine della prestazione complessiva prevista, previa regolare esecuzione della prestazione detta e previa presentazione della relativa fattura con pagamento a 30 gg. a mezzo bonifico bancario.

La fattura dovrà riportare in modo chiaro e completo, pena il mancato pagamento, i riferimenti del contratto.

Nessun pagamento sarà effettuato dal Committente su banche diverse da quella segnalata dal Fornitore, fatta salva la possibilità di modificare il nominativo della banca con preavviso scritto non inferiore a 60 giorni.

Ove non diversamente specificato nel Contratto, il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario.

#### **ART. 17. DIVIETO DI CEDIBILITÀ DEL CREDITO E DEL CONTRATTO**

Ove non espressamente autorizzata dal Committente, resta esclusa, ai sensi dell'Art. 1260 comma 2 c.c., la cedibilità di tutti i crediti spettanti al Fornitore

E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di cedere a terzi il contratto, in tutto o in parte.

#### **ART. 18 BREVETTI, MARCHI E LICENZE**

Il Fornitore manleva e terrà indenne il Committente da qualsiasi responsabilità, onere e/o rivalsa per l'utilizzo o la violazione di brevetti e marchi relativi all'utilizzazione di materiali, macchinari e metodi di lavoro impiegati.

Sul Fornitore graveranno gli oneri per eventuali relativi diritti di royalties e per licenze d'uso.

**ART. 19.**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Codice Etico e Responsabilità Amministrativa", nonché quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del Contratto e della normativa vigente, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui:

1) il Fornitore non avesse consegnato i Beni oggetto del contratto entro la data stabilita oppure nel caso in cui non avesse iniziato o completato il Servizio entro il termine di tempo concordato;

2) il Fornitore rifiutasse di eseguire la fornitura dei Beni e dei Servizi in conformità alle condizioni previste dal Contratto;

3) il Committente riscontrasse il continuo o persistente esito negativo dei collaudi e/o delle prove eseguite sui Beni e/o Servizi;

4) il Fornitore divenisse notoriamente insolvente verso i suoi creditori;

5) le certificazioni esibite o prodotte dal Fornitore, ai fini dell'aggiudicazione del Contratto e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;

6) il Fornitore ceda in tutto o in parte il Contratto a Terzi;

7) il Fornitore violasse l'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute a fronte del Contratto;

8) il Fornitore abbia perduto i requisiti di moralità, serietà ed affidabilità previsti all'art. 4;

9) il Fornitore apportasse, senza l'autorizzazione scritta del Committente, modifiche e/o variazioni al BENE o al Servizi oggetto del contratto e non ripristinasse gli stessi alle condizioni previste nel Contratto.

10) Il Fornitore nel corso dello sviluppo del contratto abbia subito l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore al 10% del valore del contratto stesso

11) Il Fornitore abbia accumulato un ritardo nella esecuzione della prestazione di fornitura/servizio superiore ad un quarto la durata contrattuale prevista e comunque superiore a novanta giorni solari.

12) Violazione delle prescrizioni di cui all'obbligo di riservatezza dell'Art. "Documenti riservati e riservatezza" e delle prescrizioni dell'Art. "Codice etico di IAS e modello di organizzazione, gestione e controllo".

13) Violazione delle prescrizioni di cui alla normativa assicurativa, contributiva dei lavoratori di cui all'Art. "Rispetto della normativa assicurativa, contributiva dei lavoratori"

Per la risoluzione del Contratto in accordo al presente Articolo il Committente, per i casi indicati ai punti 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 invierà al Fornitore apposita comunicazione scritta delle decisioni definitivamente assunte di risoluzione.

Per la risoluzione del Contratto il Committente,

viceversa per i casi indicati ai punti 1, 3, 4, 5, 9, 13 invierà una sola volta al Fornitore apposita comunicazione scritta con diffida a correggere le violazioni riscontrate assegnando un termine non superiore a dieci giorni ed, all'esito eventualmente negativo delle correzioni richieste, ulteriore comunicazione delle decisioni definitivamente assunte di risoluzione.

Il Committente ha, inoltre, la facoltà di risolvere il Contratto qualora il Fornitore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali e nel caso di persistenza dell'evento di Forza Maggiore di cui all'Art. "Forza Maggiore" per oltre 30 (trenta) giorni.

**ART. 20.**  
**RECESSO DAL CONTRATTO**

Fatti salvi gli eventi di forza maggiore e le altre ipotesi di risoluzione di cui alle presenti condizioni generali, il committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in ogni tempo e per qualsivoglia motivo e/o causa, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Fornitore con 30 (trenta) giorni di preavviso, gratuitamente, senza indennizzo, se non i(l) prezzo(i) della Fornitura eseguita alla data di efficacia del summenzionato recesso:

**ART. 21.**  
**SUBFORNITURA**

Il Contratto non può essere subappaltato a terzi se non previo consenso scritto del Committente.

I subfornitori dovranno avere i medesimi requisiti del fornitore di cui all'Art. "Requisiti del Fornitore".

L'autorizzazione alla subfornitura non esimerà, comunque, il Fornitore dalla responsabilità della puntuale ed integrale esecuzione delle forniture a regola d'arte anche per quanto riguarda quelle affidate a terzi.

In ogni caso, il Fornitore rimane il solo responsabile per la corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore terrà indenne il committente da qualsiasi reclamo avanzato dai propri dipendenti, dai subfornitori e dai dipendenti di questi ultimi

**ART. 22.**  
**IMPOSTE E TASSE**

Il Committente non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del Fornitore che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

**ART. 23**  
**RISPETTO DELLA NORMATIVA ASSICURATIVA,  
CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI**

Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore dovrà operare nel rispetto delle normative dello stato italiano, del presente contratto, nonché nel rispetto di ogni altra normativa contrattuale

collettiva di riferimento, sollevando il committente dalle eventuali inosservanze. In particolare, è tenuto, per il proprio personale, all'osservanza delle norme di legge in campo assicurativo e contributivo, nonché all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di settore.

Il suddetto personale dovrà risultare regolarmente assunto, retribuito ed assicurato dal Fornitore e le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, il Fornitore dovrà in ogni momento, e a semplice richiesta del Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra specificato.

#### ART. 24.

##### DOCUMENTI RISERVATI E RISERVATEZZA

Tutti i documenti o le informazioni forniti dal committente al Fornitore per l'esecuzione del Contratto, così come tutti gli elementi (in particolare tutte le relazioni, gli studi ed altri documenti) predisposti dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto sono strettamente confidenziali per il Fornitore

Allo stesso modo, sono strettamente confidenziali per il Fornitore tutti i documenti e le informazioni di cui il Fornitore viene a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, in particolare quelli relativi all'organizzazione, alle attività ed ai risultati economici del Committente.

Il Fornitore ha la facoltà di utilizzare i documenti, le informazioni e gli elementi di cui sopra unicamente per l'esecuzione del Contratto e non può divulgarli a soggetti terzi o al personale o ad agenti del Fornitore non adibiti all'esecuzione del Contratto, salva l'ipotesi in cui detta divulgazione sia necessaria per adempiere ad obbligazioni legali, contabili o regolamentari.

Il Fornitore si obbliga a rispettare e ad imporre al proprio personale, agenti e subfornitori di rispettare i suddetti obblighi di non utilizzo e di riservatezza per tutto il periodo di durata del Contratto e per due (due) anni successivi al termine del Contratto.

Il Fornitore non è tuttavia responsabile della divulgazione d'informazioni qualora le stesse siano di dominio pubblico o siano state reperite legittimamente da altre fonti. Il Fornitore si obbliga a restituire al Committente, al termine del Contratto, i documenti ed i dati, così come tutte le copie dei medesimi, di cui disponga durante l'esecuzione del Contratto

#### ART. 25.

##### PRESTAZIONE DI MANODOPERA PRESSO AREE DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DI IAS - NORME SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI, RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FORNITORE

Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità di IAS il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.

Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite da I.A.S.

Il Fornitore deve comunicare a I.A.S. il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del d.lgs 81/2008.

Ai fini della verifica il Fornitore deve esibire, a richiesta, tutta la documentazione necessaria a documentare la sua idoneità tecnico professionale.

In caso di subappalto, il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di IAS, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale. Pertanto, il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art.26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all'art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all'art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti.

Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza di IAS

A tal fine, il Fornitore assume l'obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all'oggetto della prestazione e di fornirne copia a IAS.

In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, I.A.S. S.p.A. mette a disposizione sul profilo Committente, a libera consultazione il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) con i relativi allegati, al fine di:

a) informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da I.A.S. nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;

b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;

c) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del servizio previsto.

Il Fornitore dovrà:

- Leggere con attenzione tale documento.
- Acquisite tutte le informazioni riportate nel D.U.V.R.I. di I.A.S., redigere il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) riguardante la valutazione di tutti i rischi, per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, connessi con l'attività da svolgere all'interno dello stabilimento I.A.S.

Il documento PSS, redatto con i contenuti e secondo le modalità di cui all'allegato XV del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., dovrà essere congruo, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, con il servizio e l'attività che l'appaltatore svolgerà all'interno dello stabilimento I.A.S. di Priolo G. Il PSS dovrà essere fornito alla stazione appaltante successivamente all'avvenuta aggiudicazione, entro il termine temporale di 10 gg.. Eventuali segnalazioni di mancanze e la richiesta di integrazioni da parte delle strutture interne di Sicurezza o, ove nominato dalla committente, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovranno ricevere il riscontro dell'aggiudicatario nel termine massimo di altri 7 gg naturali e consecutivi dalla data di segnalazione.

Il PSS costituisce documento integrante del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore faccia ricorso al sub-affidamento o chieda autorizzazione a far entrare soggetti terzi nei siti di I.A.S. S.p.A., all'atto della comunicazione alla Committente egli dovrà trasmettere ad I.A.S., anche i documenti prodotti da questi soggetti ed in particolare la dichiarazione di acquisita conoscenza e formazione dei propri lavoratori sul D.U.V.R.I. di I.A.S., e i relativi allegati.

Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalità operative indicate nel PSS dovrà essere tempestivamente comunicata ad I.A.S. S.p.A e darà luogo ad un aggiornamento del predetto documento.

Laddove necessario saranno redatti da parte di I.A.S. verbali di cooperazione e coordinamento, o di verifica delle disposizioni contenute nel DUVRI.

Il Fornitore provvederà, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

a) a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;

b) a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatore ha definito in materia;

c) a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

#### ART.26.

##### VARIAZIONI CONTRATTUALI

È inteso ed accettato dalle Parti che nessuna modifica del Contratto sarà ritenuta valida se non concordata per iscritto dalle Parti stesse.

Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali o nell'ordine sia annullata o dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane inalterata.

Il Committente avrà il diritto di ordinare ed ottenere dal Fornitore in qualsiasi momento, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 c.c., variazioni alle caratteristiche e/o alla quantità dei Beni e dei Servizi. Ove tali variazioni comportassero un aumento o una diminuzione dei costi non superiore al 20%, e/o una variazione dei tempi di consegna stabiliti, non superiore alla metà della durata originaria del contratto originariamente fissata e comunque fino ad un massimo di mesi sei, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione alla richiesta di variazione, fermo restando che i prezzi resteranno invariati mentre i tempi conseguenti la variazione stessa verranno determinati in proporzione a quanto originariamente previsto ed alle modifiche occorse.

Eventuali modifiche proposte dal Fornitore comportanti variazioni di carattere economico, tecnico o di quantità all'Ordine s'intenderanno valide soltanto se confermate per iscritto dalla Committente. Tutte le variazioni apportate dal Fornitore di propria iniziativa e senza l'autorizzazione preventiva, comporteranno, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo per il Fornitore di ripristinare il Bene o Servizio nelle condizioni previste dal Contratto. Gli oneri relativi a tali operazioni saranno a carico del Fornitore. Sono comunque salvi i rimedi previsti all'art. 4 che precede in materia di Risoluzione.

**ART. 27.**  
**CODICE ETICO DI IAS E MODELLO DI**  
**ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del "Codice Etico" di IAS nella versione pubblicamente disponibile sul profilo di IAS e liberamente scaricabile.

Il Fornitore si impegna ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nei suddetti documenti.

Le Parti concordano che la inosservanza, anche parziale, costituirà grave inadempimento al Contratto e darà facoltà al Committente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata

Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IAS ai sensi della predetta normativa disponibile sul sito [www.iasacqua.it](http://www.iasacqua.it), alla cui osservanza formalmente s'impegna con la sottoscrizione/accettazione delle presenti Condizioni.

Nessun agente, o dipendente del Fornitore potrà dare alla Committente o suoi agenti o dipendenti, né ricevere dalla Committente o suoi agenti o dipendenti, in relazione all'ordine, commissioni, compensi, regali od omaggi di un significativo costo di valore. Parimenti non potrà avere rapporti d'affari di natura privata con agenti o dipendenti della Committente. Nel caso di sussistenza di detti rapporti la Committente dovrà essere tempestivamente informata per iscritto. Personale autorizzato dalla Committente potrà effettuare ispezioni contabili presso Il Fornitore al solo scopo di stabilire se la presente clausola è stata rispettata.

Devono formare altresì oggetto di segnalazione al Committente da parte del Fornitore o da suoi agenti o da suoi dipendenti, le condotte o sospette condotte illecite in quanto non conformi al MODELLO, al CODICE ETICO e alle procedure interne della SOCIETÀ, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dell'esecuzione del contratto.

Sono prese in considerazione soltanto le segnalazioni circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti.

In conformità alle vigenti disposizioni normative, la Società istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante.

La segnalazione deve essere inviata mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [segnalazioni@iasacqua.it](mailto:segnalazioni@iasacqua.it)

A tale riguardo, il Fornitore, con la firma del contratto, dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri

dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo adottato da IAS e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del contratto.

Le Parti espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale a IAS è, sin d'ora, riservata la facoltà – previo invio di comunicazione via PEC di: 1) Sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa) 2) Risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno comunque subito da IAS e di manlevare IAS per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

**ART. 28.**  
**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione allo stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Siracusa o, comunque, al foro della sede legale dell'Acquirente al momento in cui la controversia venisse portata in giudizio.

**ART. 29.**  
**PRIVACY**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy) dichiarano di operare nel rispetto di tale normativa e di esprimere, con la sottoscrizione dell'accordo, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati raccolti ed elaborati in relazione all'accordo medesimo, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari all'esecuzione dell'accordo.

Il Fornitore riceverà idonea informativa nell'Allegato "Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali".

Approvato il 9 luglio 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
**Industria Acqua Siracusana**  
Direttore Generale  
(Ing. Enrico Monteleone)

